

ATTO N. DD-A17 293**DEL 15/05/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: L. 241/90, L.R. 14/14, Reg.UE 652/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la gestione dell'emergenza nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*. Impegno di euro 45.000,00 sul cap. di spesa 136286/20, di euro 45.000,00 sul cap. di spesa 136286/21. Accertamento di euro 45.000,00 sul cap. di entrata 28847/20, di euro 45.000,00 sul cap. di entrata 28847/21.

Premesso che:

Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza.

L'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico, persegue tra i suoi obiettivi la tutela della produzione risicola nazionale nonché la promozione e il sostegno di iniziative volte al miglioramento delle produzioni. Lo Statuto dell'ente all'articolo 2 stabilisce che, fra le attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali, vengano svolte attività di assistenza tecnica e di consulenza rivolte alle aziende risicole e dirette a preservare l'equilibrio ambientale. A supporto di tale attività, L'Ente Nazionale Risi gestisce il Centro ricerche sul riso, il cui Dipartimento di ricerca attua le attività relative agli aspetti agronomici, alla difesa ed al coordinamento dell'assistenza tecnica.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore

Fitosanitario), nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione delle misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari.

Tra gli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria è incluso il nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* (decreto ministeriale 6 luglio 2017) che rappresenta un pericolo per l'economia risicola piemontese a causa della gravità dei danni provocati sulla coltura e della sua possibile diffusione.

La presenza di *Meloidogyne graminicola* è stata riscontrata in Piemonte nel 2016; il Settore Fitosanitario ha tempestivamente attivato interventi di monitoraggio, eradicazione e contrasto alla diffusione e, in attuazione del decreto di lotta obbligatoria sopra citato, ha adottato il "Piano di azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* in Piemonte" (DD 16 novembre 2016, n. 1069 e s.m.i.).

A supporto delle attività sopra descritte è stato realizzato, nel periodo 2016-2019 e nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (linea obiettivo "Studi e strategie di contenimento di problematiche fitosanitarie e malerbologiche di particolare gravità e intensità"), il progetto "Nematode galligeno del riso: strategie di eradicazione/contenimento e monitoraggio" (acronimo MELGRI).

Il progetto sopra citato è stato coordinato, in qualità di capofila, dall'Ente Nazionale Risi, individuato come partner per la pluridecennale esperienza nel settore risicolo, per le competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della difesa e delle pratiche agronomiche in risaia nonché per la conoscenza approfondita delle realtà aziendali e del territorio interessato dall'emergenza fitosanitaria causata dal nematode galligeno.

Il Progetto MELGRI ha perseguito, come obiettivi, la valutazione della diffusione di *Meloidogyne graminicola* sul territorio risicolo piemontese attraverso il monitoraggio delle risaie e la realizzazione di prove sperimentali per l'individuazione di strategie di eradicazione e di contenimento efficaci, economiche ed operativamente applicabili nel contesto aziendale.

Tenuto conto che il decreto ministeriale 6 luglio 2017 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana" prevede, all'articolo 5, che i servizi fitosanitari regionali possano definire nelle aree delimitate (articolo 4) l'applicazione di qualunque misura che possa contribuire al contenimento di *Meloidogyne graminicola*.

Preso atto delle problematiche legate alla diffusione del nematode galligeno del riso a livello regionale, che sta interessando un numero crescente di risaie richiedendo, pertanto, l'applicazione delle misure di emergenza su un areale di dimensioni sempre maggiori.

Preso atto della necessità di intervenire con efficaci azioni di eradicazione e contenimento del nematode galligeno del riso, attuabili dalle aziende risicole.

Preso atto della positiva collaborazione tra il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e l'Ente Nazionale Risi, realizzata negli anni dal 2016 al 2019 nell'ambito del citato Progetto MELGRI, dell'esperienza maturata e dei risultati ottenuti sia in termini di valutazione dell'infestazione e della sua propagazione, sia in termini di verifica dell'efficacia degli interventi di eradicazione e contenimento di *Meloidogyne graminicola*.

Tenuto conto che l'Ente Nazionale Risi ha inviato in data 8 novembre 2019 una proposta di collaborazione riguardante l'attività di monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*, la verifica dell'efficacia di strategie di lotta e la definizione delle soglie di danno, che verrebbero attuate nel biennio 2020-2021.

Preso atto che da tale proposta, conservata agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (prot. n. 27931/A1703A del 12/11/2019), risulta una spesa stimata pari ad euro 140.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per il biennio 2020-2021 ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività che ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 nel biennio 2020-2021, di cui euro 45.000,00 per l'anno 2020 ed euro 45.000,00 per l'anno 2021.

Dato atto che l'Ente Nazionale Risi opera, in questo caso, in regime di esenzione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i. in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra enti pubblici, per la loro natura giuridica, non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa.

Considerato che, dati gli obiettivi e il tipo di attività da svolgersi in collaborazione, risulta opportuno denominare l'attività, di qui in avanti, "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta".

Considerato che l'attività, da svolgersi in collaborazione, si propone di migliorare e approfondire le conoscenze riguardanti le infestazioni del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nell'area risicola piemontese, di definire le relative soglie di danno e di individuare adeguate strategie di lotta per l'eradicazione ed il contenimento.

Tenuto conto che vi è un interesse comune del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2020-2021 alla realizzazione dell'attività di cui sopra, e che tale interesse risiede nell'individuazione di pratiche agronomiche e di interventi di difesa corretti ed efficaci, intesi sia come misure di emergenza per impedire la diffusione del nematode sia come azioni volte alla tutela della produzione risicola piemontese, nonché nell'aumento delle conoscenze riguardanti la diffusione di *Meloidogyne graminicola* nelle aree risicole piemontesi.

Preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici.

Dato atto che è interesse comune della Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e dell'Ente Nazionale Risi acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per gli anni 2020-2021 per la realizzazione dell'attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta", in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la realizzazione dell'attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta" che ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 per gli anni 2020-2021, di cui euro 45.000,00 per l'anno 2020 ed euro 45.000,00 per l'anno 2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 140.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio

di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Vista la nota prot. 7655/A17000 del 09/04/2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti d’impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 136286/2020 e sul capitolo di spesa 136286/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Stabilito che alla spesa di euro 90.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività “Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta” per gli anni 2020-2021, si provvede a dare la seguente copertura finanziaria sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022:

- per euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2020 (Missione 16 - Programma 1601)
- per euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2021 (Missione 16 - Programma 1601)

Ritenuto di impegnare:

- euro 45.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 136286/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 in favore dell’Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 - 20123 Milano (C.F. e P.IVA 03036460156) per la compartecipazione alle spese per l’attuazione per il 2020 delle attività “Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta”.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 45.000,00

- euro 45.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 136286/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 in favore dell’Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 - 20123 Milano (C.F. e P.IVA 03036460156) per la compartecipazione alle spese per l’attuazione per il 2021 delle attività “Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta”.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 45.000,00

Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Preso atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa n. 136286/2020 e sul capitolo di spesa n. 136286/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte per l’attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali (artt.19 e 23 del Reg. UE n. 652/2014) saranno rendicontate al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agricola (CREA).

Ritenuto di accertare:

- euro 45.000,00 sul capitolo di entrata 28847/2020 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022
- euro 45.000,00 sul capitolo di entrata 28847/2021 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022

quali risorse finanziarie che saranno versate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agricola (CREA) - codice beneficiario 298011 - Cod. Fiscale 97231970589 e P.IVA 08183101008 - Via Nomentana 41, 00161 Roma (RM) - dopo la rendicontazione delle spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza

di organismi nocivi dei vegetali.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti.

Stabilito che la liquidazione:

- di euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2020 in favore dell'Ente Nazionale Risi verrà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione;
- di euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2021 in favore dell'Ente Nazionale Risi verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge 144/99 e dalla legge 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico, è stato assegnato all'attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta" il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69F19000350006.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs 165/2001
- Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008
- Vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022"
- Vista la DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"
- Vista la DGR 29 agosto 2017, n. 12-5546 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile
- Visto l'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- Vista la DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"

- Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"
- Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"
- Vista la DGR n 16 - 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per gli anni 2020-2021 alla realizzazione delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta", la cui proposta di collaborazione istituzionale è stata presentata dall'Ente Nazionale Risi in data 8/11/2019 ed è conservata agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (prot. n. 27931/A1703A del 12/11/2019);

2) di approvare la proposta di collaborazione istituzionale per gli anni 2020-2021 per la realizzazione delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta", che prevede una spesa stimata dall'Ente Nazionale Risi di euro 140.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per il 2020-2021 ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione alle spese che ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 per gli anni 2020-2021, di cui euro 45.000,00 per l'anno 2020 ed euro 45.000,00 per l'anno 2021;

3) di stabilire che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta" che ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 per gli anni 2020-2021, di cui euro 45.000,00 per l'anno 2020 ed euro 45.000,00 per l'anno 2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 140.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi;

4) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per gli anni 2020-2021 per la realizzazione delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta", in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta" sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall'Ente Nazionale Risi ed avrà una validità fino al 31/12/2021;

6) di stabilire che l'accordo di collaborazione si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento, firmato digitalmente dalla controparte, sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;

7) di impegnare:

- euro 45.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa

136286/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 in favore dell'Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 - 20123 Milano (C.F. e P.IVA 03036460156) per la compartecipazione alle spese per l'attuazione per il 2020 delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta".

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 45.000,00

- euro 45.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 136286/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 in favore dell'Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 - 20123 Milano (C.F. e P.IVA 03036460156) per la compartecipazione alle spese per l'attuazione per il 2021 delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta".

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 45.000,00

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8) di prendere atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa n. 136286/2020 e sul capitolo di spesa n. 136286/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte per l'attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali (artt. 19 e 23 del Reg. UE n. 652/2014) saranno rendicontate al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agricola (CREA);

9) di accertare:

- euro 45.000,00 sul capitolo di entrata 28847/2020 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022
- euro 45.000,00 sul capitolo di entrata 28847/2021 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022

quali risorse finanziarie che saranno versate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agricola (CREA) - codice beneficiario 298011 - Cod. Fiscale 97231970589 e P.IVA 08183101008 - Via Nomentana 41, 00161 Roma (RM) - dopo la rendicontazione delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

11) di stabilire che la liquidazione:

- di euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2020 in favore dell'Ente Nazionale Risi verrà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione;
- di euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2021 in favore dell'Ente Nazionale Risi verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 l.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la realizzazione nel biennio 2020-2021 delle attività relative al "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta". CUP n. J69F19000350006.

PREMESSO CHE:

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico (di seguito denominato ENR), persegue tra i suoi obiettivi la tutela della produzione risicola nazionale nonché la promozione e il sostegno di iniziative volte al miglioramento delle produzioni. Lo statuto dell'Ente all'articolo 2 stabilisce che, fra le attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali, vengano svolte attività di assistenza tecnica e di consulenza rivolte alle aziende risicole e dirette a preservare l'equilibrio ambientale. A supporto di tale attività l'Ente gestisce il Centro ricerche sul riso, il cui Dipartimento ricerca attua le attività relative agli aspetti agronomici, di difesa e di coordinamento dell'assistenza tecnica;
- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore fitosanitario o SFR), nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;
- tra gli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria è incluso il nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* (d.m. 6 luglio 2017), che rappresenta un pericolo per l'economia risicola piemontese a causa della gravità dei danni provocati sulla coltura e della sua possibile diffusione;
- la presenza di *M. graminicola* è stata riscontrata in Piemonte nel 2016; il Settore Fitosanitario ha tempestivamente attivato interventi di monitoraggio, eradicazione e contrasto alla diffusione e, in attuazione del decreto di lotta obbligatoria sopra citato, ha adottato il "Piano di azione per contrastare la diffusione del «Nematode galligeno del riso» *Meloidogyne graminicola* in Piemonte" (D.D. 16 novembre 2016, n. 1069 e s.m.i.);
- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- nell'ambito del territorio regionale l'Ente Nazionale Risi ha una pluridecennale esperienza nel settore risicolo, per le competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della difesa e delle pratiche agronomiche in risaia nonché per la conoscenza approfondita delle realtà

aziendali e del territorio interessato dall'emergenza fitosanitaria causata dal nematode galligeno;

- la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi hanno già collaborato nel periodo 2017-2019 nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (linea obbiettivo "Studi e strategie di contenimento di problematiche fitosanitarie e malerbologiche di particolare gravità e intensità") per la realizzazione del progetto "Nematode galligeno del riso: strategie di eradicazione/contenimento e monitoraggio" (acronimo MELGRI);
- vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività riguardanti il monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*, la verifica dell'efficacia di strategie di lotta al nematode e la definizione delle soglie di danno. L'obiettivo è quello di definire pratiche agronomiche e interventi di difesa corretti ed efficaci per impedire la diffusione del nematode galligeno del riso e tutelare la produzione risicola piemontese, nonché di aumentare le conoscenze riguardanti la diffusione di *M. graminicola* nelle aree risicole piemontesi.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore nata a _____ il _____ e domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, in Corso Stati Uniti n. 21, Torino,

E

L'Ente Nazionale Risi (C.F. 03036460156) rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede centrale in Milano, via S. Vittore 40, autorizzato alla stipulazione del presente atto in qualità di Presidente (DPR del 14/10/2019).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività riguardanti il monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*, la verifica dell'efficacia di strategie di lotta al nematode e la definizione delle soglie di danno.

1. Gli obiettivi dell'attività saranno perseguiti tramite lo svolgimento delle seguenti attività da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti:

- Monitoraggio territoriale per verificare la distribuzione di *M. graminicola* sul territorio risicolo piemontese e analisi di campioni di radici e di terreno per rilevare la presenza di femmine di *M. graminicola* all'interno delle galle o di larve mobili nel terreno;

ENR svolgerà un monitoraggio a partire dalle risaie in cui il nematode è stato già rilevato negli anni precedenti e seguendo le indicazioni fornite dal SFR. Le operazioni di monitoraggio verranno condotte da marzo a novembre e consisteranno in:

- osservazione delle piantine di riso e delle piante spontanee presenti alla ricerca dei tipici sintomi sulla e sull'apparato radicale (galle)
- in presenza di sintomi, prelievo degli apparati radicali con relativo pane di terra;
- in assenza di sintomi o di piante, prelievo di campioni di suolo attraverso un'apposita sonda, ottenuti miscelando un numero di subcampioni in relazione alle dimensioni del campo;

Parallelamente, i tecnici del Servizio Assistenza Tecnica di ENR effettueranno un monitoraggio delle risaie piemontesi durante la normale attività di consulenza e in caso di segnalazioni da parte di terzi (agricoltori, tecnici).

I campioni di radici e di terreno verranno sottoposti ad analisi di laboratorio per rilevare la presenza di femmine all'interno delle galle o di larve mobili nel terreno. Tali analisi saranno effettuate presso i Laboratori del Servizio Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.

- Valutazione dell'efficacia delle misure di lotta adottate nelle aree infestate e definizione di protocolli specifici;

ENR proseguirà la valutazione dell'efficacia della misura di lotta che prevede la sommersione continua in assenza di coltivazione e l'assistenza tecnica alle aziende agricole che la adottano, mirata in particolare alla lotta alla vegetazione spontanea.

Negli appezzamenti in cui non è stato possibile garantire la disponibilità prolungata dell'acqua di sommersione, nel 2018 e nel 2019 sono state coltivate piante nematocide da sovescio. Anche in questo caso ENR valuterà l'efficacia della gestione, tramite campionamenti di piante e di suolo successivamente analizzati dal SFR, e introducendo nuove specie biocide adatte per il controllo del nematode.

Si intende, infine, testare differenti prodotti chimici e biologici, in grado di ridurre o eliminare la presenza di *M. graminicola* dal suolo. La valutazione dei prodotti prenderà in considerazione anche gli effetti sulla pianta, evidenziando la loro efficacia nel ridurre i danni causati dal parassita.

- Valutazione dell'impatto di *M. graminicola* sulla coltura del riso per la definizione di soglie di danno produttivo.

Al fine di valutare l'impatto del nematode sulla coltura del riso e per stabilire delle soglie di infestazione al di sotto delle quali non si manifestano sintomi visibili sulle piante ospiti e non si hanno perdite produttive, si intende proseguire l'attività di sperimentazione, predisponendo la coltivazione di riso in alcune risaie interessate dalla presenza del nematode, con lo scopo di identificare, all'interno degli appezzamenti, aree a differente grado di infestazione. ENR procederà poi a valutare i parametri culturali e produttivi nelle diverse aree, correlandoli con la presenza e consistenza della popolazione del parassita secondo quanto rilevato dalle analisi di laboratorio gestite dal SFR.

Le parti si impegnano a confrontarsi per programmare, coordinare e ottimizzare le attività dell'accordo.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Regione Piemonte si impegna a collaborare per gli anni 2020-2021 alla realizzazione delle attività relative al "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta" compartecipando ad alcune spese (esecuzione con proprio personale dei monitoraggi in campo, il supporto alle analisi di laboratorio, i materiali di consumo, le strutture del laboratorio di nematologia) che ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 negli anni 2020-2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 140.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi con la proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e conservata agli atti con il prot. n. 27931/A1703A del 12/11/2019.

2. L'Ente Nazionale Risi si impegna a collaborare per gli anni 2020-2021 alla realizzazione dell'attività relative al "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta" mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, l'Ente Nazionale Risi partecipa ad una parte delle spese (relative ai costi del personale a tempo indeterminato) che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00 negli anni 2020-2021.

3. L'Ente Nazionale Risi dovrà, entro il 18 dicembre di ciascuna annualità del biennio 2020-2021, inviare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici:

- una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti sottoscritta dal referente tecnico che ha seguito la realizzazione delle attività e controfirmata dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi. La relazione del secondo ed ultimo anno dovrà anche riassumere le conclusioni finali del presente accordo istituzionale;
- un rendiconto finanziario, firmato digitalmente dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi, che giustifichi le spese effettivamente sostenute in ciascuna annualità nel biennio 2020-2021 per la realizzazione dell'attività, secondo le voci di spesa indicate nella proposta di collaborazione presentata alla Regione Piemonte;
- una nota di debito in formato elettronico che giustifichi le spese sostenute e le attività eseguite in ciascuna annualità nel biennio 2020-2021. Dal punto di vista fiscale gli importi concordati nel presente accordo ex art 15 della legge 241/1990 non quantificandosi quali corrispettivi cioè quale controvalore del servizio prestato, bensì quali mere movimentazioni di denaro per le quali non si ravvisa alcun correlazione tra l'attività finanziaria e le elargizioni di denaro, sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) - artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

4. Le spese a carico della Regione Piemonte saranno liquidate all'Ente Nazionale Risi negli esercizi finanziari 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 secondo le seguenti modalità:

- acconto di euro 18.000,00 all'Ente Nazionale Risi a regolare realizzazione del 40% delle attività e dopo aver sostenuto il 40% delle spese a proprio carico entro il 30 ottobre di ciascuna annualità del biennio 2020-2021, previa presentazione all'Amministrazione regionale di una nota di debito in formato elettronico dell'importo dell'acconto richiesto e della documentazione giustificativa (relazione sulle attività svolte e rendiconto finanziario delle spese sostenute fino alla data di richiesta dell'acconto);

- saldo di euro 27.000,00 all'Ente Nazionale Risi a regolare realizzazione del 100% delle attività e dopo aver sostenuto il 100% delle spese a proprio carico entro il 18 dicembre di ciascuna annualità del biennio 2020-2021, previa presentazione all'Amministrazione regionale di una nota di debito in formato elettronico dell'importo del saldo richiesto e della documentazione giustificativa di cui al punto 3 del presente articolo.

L'acconto ed il saldo saranno liquidati all'Ente Nazionale Risi a 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti di cui ai due paragrafi precedenti. Nella fattispecie, la nota di debito in formato elettronico dovrà essere inviata sul Sistema nazionale d'interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'accordo sottoscritto dalle parti. La nota di debito ed il rendiconto finanziario ricevuti dall'Amministrazione regionale saranno debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

5. L'Ente Nazionale Risi si impegna, nell'esecuzione delle attività a proprio carico di cui al presente accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Ente Nazionale Risi dovrà essere in regola con gli obblighi

relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione dell'acconto e del saldo da parte della Regione Piemonte di cui al punto 4 del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva dell'Ente Nazionale Risi, attestata dagli enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Ente Nazionale Risi, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. L'Ente Nazionale Risi si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

7. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi.

8. Le analisi nematologiche saranno effettuate presso il Laboratorio di Nematologia del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici da personale incaricato dall'Ente Nazionale Risi sulla base dei requisiti definiti dal Settore Fitosanitario.

9. Le parti danno atto che il personale incaricato da Ente Risi ad opererà presso il Laboratorio di Nematologia del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici di Torino e non avrà accesso ad alcun dato personale in quanto l'attività oggetto dell'incarico riguarderà esclusivamente analisi di campioni resi anonimi. Al delegato del titolare al trattamento dei dati personali individuato all'articolo 8 spetterà garantire l'osservanza della presente disposizione.

10. Il personale incaricato da Ente Nazionale Risi, che opererà presso il Laboratorio di Nematologia del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici di Torino, provvederà a stipulare idonea copertura assicurativa, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte e per l'Ente Nazionale Risi. Il Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.

11. Il personale incaricato dall'Ente Nazionale Risi opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà durata fino al 31/12/2021 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ART. 5 – MODIFICHE

1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

2. Qualora l'attività venisse svolta soltanto in parte e, comunque potesse essere ritenuta significativa da parte della Regione Piemonte, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, la Regione provvederà alla copertura della parte di spese commisurata alle attività effettuate.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Pertanto, i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo Istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la realizzazione dell'attività saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.
3. I dati personali riferiti al personale incaricato dall'Ente Nazionale Risi per lo svolgimento delle attività previste dall'attività oggetto del presente Accordo e trasmessi alla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati).
4. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione dell'Accordo.
5. I dati di contatto del responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, via Livorno 60 - 10144 Torino.
7. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it).
8. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato dell'Ente Nazionale Risi saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal titolare o da soggetti incaricati individuati dal responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.
9. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato dell'Ente Nazionale Risi, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 281/1999 e s.m.i.).
10. I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato dell'Ente Nazionale Risi sono conservati per un periodo di 10 anni, secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.
11. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

12. I sottoscrittori e il personale incaricato dell'Ente Nazionale Risi potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
13. Sarà cura dell'Ente Nazionale Risi fornire al personale incaricato per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 9 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 10 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.
2. L'imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa – parte I, art. 2, sarà assolta dell'Ente Nazionale Risi.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Regione Piemonte

La Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici

(Firma digitale)

Ente Nazionale Risi

Il Presidente

(Firma digitale)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO N. DD-A17 293 DEL 15/05/2020**

Impegno N°: 2020/5043

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ENTE NAZIONALE RISI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEMATODE GALLIGENO DEL RISO MELOIDOGYNE GRAMINICOLA.

Importo (€): 45.000,00

Cap.: 136286 / 2020 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INDAGINE FINALIZZATI AD ACCERTARE LA PRESENZA DI ORGANISMI NOCIVI DEI VEGETALI (ARTT.19 E 23 DEL REG.UE N.652/2014)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J69F19000350006

Soggetto: Cod. 355322

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO N. DD-A17 293 DEL 15/05/2020**

Impegno N°: 2021/1434

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ENTE NAZIONALE RISI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEMATODE GALLIGENO DEL RISO MELOIDOGYNE GRAMINICOLA.

Importo (€): 45.000,00

Cap.: 136286 / 2021 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INDAGINE FINALIZZATI AD ACCERTARE LA PRESENZA DI ORGANISMI NOCIVI DEI VEGETALI (ARTT.19 E 23 DEL REG.UE N.652/2014)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J69F19000350006

Soggetto: Cod. 355322

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

Accertamento N°: 2020/931

Descrizione: L. 241/90, L.R. 14/14, REG.UE 652/14. ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ENTE NAZIONALE RISI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEMATODE GALLIGENO DEL RISO MELOIDOGYNE GRAMINICOLA.

Importo (€): 45.000,00

Cap.: 28847 / 2020 - ASSEGNAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INDAGINE FINALIZZATI AD ACCERTARE LA PRESENZA DI ORGANISMI NOCIVI DEI VEGETALI (ARTT.19 E 23 DEL REG.UE N.652/2014)

Soggetto: Cod. 298011

PdC finanziario: Cod. E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO N. DD-A17 293 DEL 15/05/2020**

Accertamento N°: 2021/181

Descrizione: L. 241/90, L.R. 14/14, REG.UE 652/14. ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ENTE NAZIONALE RISI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEMATODE GALLIGENO DEL RISO MELOIDOGYNE GRAMINICOLA.

Importo (€): 45.000,00

Cap.: 28847 / 2021 - ASSEGNAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INDAGINE FINALIZZATI AD ACCERTARE LA PRESENZA DI ORGANISMI NOCIVI DEI VEGETALI (ARTT.19 E 23 DEL REG.UE N.652/2014)

Soggetto: Cod. 298011

PdC finanziario: Cod. E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021